



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0093340
del 25/01/2023

Vice direzione generale
Sviluppo per la transizione ecologica

Genova, data del protocollo

Ai Comuni liguri ricadenti in
“Abitati da Consolidare”

Comune di Apricale
Comune di Baiardo
Comune di Castelvittorio
Comune di Ceriana
Comune di Molini di Triora-Glori
Comune di San Biagio della Cima
Comune di Sanremo
Comune di Soldano
Comune di Ventimiglia
Comune di Osiglia
Comune di Tovo San Giacomo
Comune di Borzonasca
Comune di Camogli
Comune di Lumarzo
Comune di Rondanina
Comune di Sant'Olcese
Comune di Santo Stefano d'Aveto

Ai Collegi dei Geometri di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona
All'Ordine degli Architetti di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona
All'Ordine dei Geologi della Liguria
All'Ordine degli Ingegneri di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona

e p.c.

Settore Difesa Suolo di Imperia
Settore Difesa Suolo di Savona
Settore Difesa Suolo di Genova

Oggetto: Comunicazione entrata in vigore l.r. 16/2022 in merito a competenze per autorizzazioni in aree di “abitato da consolidare”.

Si comunica con la presente che con la l.r. 16/2023, pubblicata sul Burl n. 18/2022-parte I, ed in particolare con l'art. 21, c.1, lettere da b) a d), intervenendo sugli articoli 91, 92 e 93 della l.r. 18/1999,

sono state approvate, in attuazione del principio di sussidiarietà, alcune modifiche nel contesto della disciplina applicabile agli abitati da consolidare, al fine di semplificare e favorire la pronta definizione delle pratiche edilizie che interessino i suddetti abitati rispetto alle quali è necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In particolare, attraverso l'aggiornamento della l.r. 18/1999, a far data dal 1/1/2023 è trasferita alle Amministrazioni Comunali la competenza nell'espressione della suddetta autorizzazione limitatamente agli interventi edilizi di modesta o trascurabile rilevanza rispetto all'assetto geologico e geomorfologico, comprendenti quelli fino alla ristrutturazione edilizia. Ciò garantisce la celerità dei procedimenti in un'ottica di semplificazione, potendo acquisire tutte le necessarie autorizzazioni nell'ambito del procedimento comunale di rilascio dei titoli edilizi, che già oggi comprende la verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino vigente.

Alla Regione residua, in ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione rispetto agli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia caratterizzati dalla maggiore rilevanza rispetto alle valutazioni in materia geologica e geomorfologica.

Si coglie l'occasione, a questo proposito, per ricordare che ai sensi dell'art. 5 del T.U. 380/2001, le istanze per il rilascio di autorizzazioni in Abitato da Consolidare da parte della Regione devono pervenire dal Comune competente, previa verifica della ammissibilità e regolarità dell'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza comunale.

Si rende noto infine che, con la modifica dell'art. 91 della l.r.18/1999, si è attribuito, al contempo, alla Giunta regionale il compito di effettuare una ricognizione delle perimetrazioni degli abitati da consolidare e trasferire di cui alla l. 445/1908, tenuto conto delle risultanze della pianificazione di bacino per gli aspetti geomorfologici, ai fini della rimozione o trasformazione di un vincolo in oggi spesso non più attuale.

Distinti saluti

Il Vice Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Trovatore